



REGIONE SICILIANA  
**COMUNE DI MONTALLEGRO**  
( Provincia di Agrigento )

...

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

N. <u>95</u> del registro  data <u>30/12/2017</u>	Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dell'art. 3 della l.r. 27/2016. Atto ricognitivo e di indirizzo. Proroga dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato per l'anno 2018.
--	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta, del mese di dicembre, dalle ore \_\_\_\_\_ e ss. , nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
<b>SCALIA Caterina</b>	Sindaco	Presente	
<b>SCHEMBRI VOLPE Francesco</b>	Vice Sindaco	Presente	
<b>ZAMBITO Antonino</b>	Assessore	Presente	
<b>PIAZZA Salvatore Giuseppe</b>	Assessore	assente	X

Stante l'assenza del Segretario comunale reggente, assiste e partecipa il Vice Segretario **Dott. Salvatore Chiara**.

Assume la presidenza della seduta il **Sindaco Geom. Caterina Scalia**, la quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

## PROPOSTA

Richiamato:

- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 e l'art. 91, 1<sup>a</sup> comma, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, ai sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le esperienze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 91, 2<sup>a</sup> comma, del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale, gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- l'art. 35, comma 4, del D. Lgs 165/2001 che dispone: "le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni";
- l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Dato atto che il d.lgs. 165/2001, relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale, secondo le ultime novità intervenute in materia dettate dal d.lgs. 75/2017, dispone quanto segue:

- art. 6, comma 2: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.";
- art. 6, comma 3: "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,



convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”;

- art. 6, comma 4, "il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti”;

- art. 6, comma 6, "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;

art. 33 : “ 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

art. 35, comma 4, " La programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento" ;

Visto, in particolare, l'art. 6-ter " Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale" del d.lgs. 165/2001 che subordina la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale all'adozione delle linee di indirizzo che saranno determinate sulla base di decreti di natura non regolamentare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che ad oggi le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter citato non sono ancora state emanate;

Vista la circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto: "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato." con particolare riguardo alla sezione 3.2.2. "Adempimenti preliminari e piano triennale dei fabbisogni”;

Preso atto che con la citata circolare il Dipartimento della Funzione Pubblica dopo aver evidenziato che l'articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017 prevede che le procedure di reclutamento speciale ivi previste devono svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, ha sostenuto al par. 3.2.2., che nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, le amministrazioni possono, comunque, procedere all'attuazione delle misure previste dall'articolo 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica;

Richiamato l'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 75/2017 ai sensi del quale " Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ";



Preso atto che come precisato nel par. 3.2.6. della circolare anzi richiamata ove le amministrazioni intendano accedere alle procedure di reclutamento speciale a partire dal 2018, essendo in grado di indicare le professionalità da reclutare secondo risorse e fabbisogni, appare ragionevole che, al fine di garantire la continuità dei servizi, possano procedere al rinnovo o alla proroga dei corrispondenti contratti in essere, nel rispetto dei limiti e dei requisiti di legge, anche prima di iniziare le suddette procedure e che la proroga o la durata dei relativi rapporti di lavoro essendo disposta in deroga alla disciplina del d.lgs. 81/2014 è consentita per tutti coloro che partecipano alle procedure dell'articolo 20, in quanto chiaramente destinatari di misura volta al superamento del precariato;

Considerato che secondo un principio consolidato in materia di norme speciali, quale quelle di cui trattasi, la interpretazione delle medesime debba avvenire secondo il contenuto letterale ed essere, comunque, circoscritta alle sole condizioni richieste dalla norma;

Ritenuto, pertanto, in conformità alle direttive del Dipartimento, di dover operare una ricognizione del personale potenzialmente interessato a tali procedure tenuto conto della capacità assunzionale dell'Ente e nel contempo e per le finalità della norma, di prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere;

Considerato che la proroga dei rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2 del d.lgs. n. 75/2017 può essere disposta permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati;

Dato atto che il quadro normativo regionale garantisce la copertura finanziaria integrale dell'onere relativo alla proroga dei contratti in essere nei limiti della spesa sostenuta nel 2015 per effetto del combinato disposto di cui all'art. 3, comma 11, della L.R. 27/2016 e della lettera a) del comma 10 del predetto articolo, acquisendo la stessa spesa carattere di neutralità per il bilancio dell'ente comunale;

Richiamate le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:  
- Art. 3, commi 5, 5-quater e 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 114/2014 (turn over per gli anni 2014 e 2015) ai sensi del quale:

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere e' fissata nella misura dell' 80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell' 80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.



6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

- Art. 1, comma 228, della legge 208/2015 (turn over dall'anno 2016) ai sensi del quale :

228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale e' innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

- Art. 1, comma 228 - bis, ter, quater e quinquies, della legge 208/2015 (facoltà assunzionali dall'anno 2016 per gli enti che gestiscono scuole dell'infanzia e/o asili nido) ai sensi del quale:

228-bis. Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

228-ter. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio scolastico 2016-2019, assumere personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge



30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Per le finalità del comma 228-bis e del presente comma, i comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento. Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

228-quater. Nei tempi stabiliti dal comma 228-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali esperienze prevedendo, anche contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno centocinquanta giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

228-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

- Art. 1, comma 479, lettera d), della legge 232/2016 (aumento capacità assunzionale per enti che hanno spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo non negativo) ai sensi del quale: 479 - d) Per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito



triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- Art. 22, commi 5-bis e 5-ter del 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Capacità assunzionali Unioni di Comuni) ai sensi del quale: 5-bis. All'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte". 5-ter. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonchè tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.

- Art. 7, comma 2-bis, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (assunzione a tempo indeterminato personale di polizia locale) ai sensi del quale:

2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 14, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (Aumento capacità assunzionali per le Regioni per le attività connesse al numero unico europeo 112) ai sensi del quale:

1. Per le attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari ad un'unità di personale ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle assunzioni, in deroga alle previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-bis. Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla verifica dell'assenza di personale in mobilità o in esubero nell'ambito della medesima amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste.



Preso atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che stabilisce che il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni e che, relativamente alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Vista, inoltre, la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Atteso che alla luce delle disposizioni legislative anzi richiamate le percentuali di turn-over vigenti, sono quelle sintetizzate nell'allegato "A" al presente atto;

Dato atto, inoltre, che per effetto della riduzione alle dotazioni organiche delle province e città metropolitane imposte dall'art. 1, comma 421, della Legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n. 190) e del conseguente emergere di situazioni di esubero e/o soprannumerarietà la stessa legge, all'art. 1, comma 424, ha espressamente previsto che "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alle data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità e che esclusivamente per tali finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e "gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario" stabilendo, contestualmente, che la sanzione della nullità per le assunzioni effettuate in violazione delle superiori prescrizioni;

Vista la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 26 del 28/07/2015 con la quale la sezione chiarisce la portata dell' art. 1, comma 424, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), relativamente alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato. Nel merito i giudici specificano che con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016, la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dalla predetta norma finalizzati a garantire il riassorbimento del personale in esubero, mentre non sono soggette ai predetti vincoli la assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013 sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Vista la Deliberazione n.119/2015/1PAR del 12 febbraio 2015 con la quale la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, aveva già riconosciuto espressamente applicabili in Sicilia le previsioni come contemplate nei commi da 421 a 425 della Legge di Stabilità 2015 considerate norme di coordinamento della finanza pubblica e come tali immediatamente applicabili sull'intero territorio nazionale;

Atteso che con le recenti disposizioni emanate dall'art. 2 della L.R. 27/2016 viene previsto che:



- " 1. La dotazione organica delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2015 ridotta complessivamente del 15 per cento. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina di cui al comma 2.
- 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 1 e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, previo accordo con lo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014";
- Che per tale finalità, il successivo comma 22 dell'art. 3 della L.R. 27/2016 prevede che " I percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono avviati dopo la conclusione delle procedure previste dall'articolo 2 e, comunque, dopo l'1 marzo 2017, previa verifica della sussistenza dei presupposti";
- Che, pertanto, ai sensi della norma ultima richiamata i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016 potranno essere avviati dopo la conclusione delle procedure previste dall'art. 2 e, comunque, dopo l' 1 marzo 2017, e cioè, dopo che verranno concretamente emanate le norme per la ricollocazione del personale eccedentario delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali ed in ogni caso, sempre previa verifica della sussistenza dei presupposti;

Preso atto che:

- a norma dell'articolo 1, comma 426, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 12-bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 il termine del 31 dicembre 2016, previsto per le finalità volte al superamento del precariato, è stato prorogato al 31 dicembre 2018;
- tale dilazione temporale è stata recepita anche in Sicilia per effetto dell'art. 27, comma 9, della L.R. 17/03/2016 n. 3 recante norme in materia di "Finanziamento e disposizioni in materia di personale precario" per effetto della modifica disposta dall'articolo 2 della L.R. n. 13 del 30/06/2016 successivamente sostituito dall'articolo 6 della L.R. n. 20 del 19/09/2016;

Preso atto che il processo di mobilità del personale in esubero degli Enti di area vasta nell'ambito della Regione Siciliana registra un forte ritardo ai fini della compiuta definizione;

Ritenuto, pur in mancanza di un quadro definitivo certo e chiaro in merito alla consistenza ed alla stessa configurabilità degli esuberanti del personale delle ex Province, ed anche per consentire la massima valorizzazione possibile del personale precario già in forza al Comune, oltre che per doveroso rispetto delle disposizioni normative di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 27/2016 , necessario non procedere, fino a definizione delle procedure, all'utilizzo delle risorse di cui al budget assunzionale 2015 e 2016 (cessazioni anno 2014 e 2015) per le specifiche finalità di cui all'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 e di rinviare la possibilità di utilizzo del predetto budget, ove ciò risulterà possibile, nei prossimi esercizi, per destinarlo ad assunzioni di personale nel rispetto delle quote di utilizzo definite dall'art. 35, comma 3/bis del D.Lgs 165/2001 ovvero per eventuali integrazioni del part-time di precedenti contratti a tempo indeterminato;

Preso atto che nell'ottica del definitivo superamento del fenomeno del precariato in Sicilia potenziando le capacità assunzionali degli enti interessati al processo di stabilizzazione il



legislatore regionale con il disposto di cui all'art. 3, comma 1, della L.R. 27/2016, analogamente a quanto stabilito dall'art. 20, comma 3, del D. Lgs 75/2017 ha previsto che i Comuni possono aggiungere, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2017, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Richiamato a tal proposito e nello specifico, l'ottavo periodo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 ai sensi del quale ai fini del contenimento della spesa pubblica, nessuna limitazione all'utilizzo del personale a tempo determinato può essere validamente imposta agli Enti locali che risultino in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al commi 557 e 562 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni, nonché, qualora detto utilizzo avvenga "nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Atteso:

- che, sempre per il disposto di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 27/2016, esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2017 delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, per gli enti territoriali compresi nel territorio della Regione, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica;
- che, a tal fine e per garantire una più ampia possibilità e flessibilità di riassorbimento del personale precario, la medesima disposizione normativa da ultimo citata stabilisce che gli enti locali, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, calcolano la spesa del personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione;

Richiamato il comma 6° dell'art. 3 della L.R. 27/2016 ai sensi del quale "per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 (nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015) e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti" ..... "e al cui onere la Regione farà fronte mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune";

Atteso, sulla base delle indicazioni anzi riportate si è provveduto alla quantificazione del budget assunzionale come da allegato "B" ;

Visto il D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013, (e successivamente modificato dall'art. 1, comma 12 bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19) recante "Disposizioni urgenti per il



perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", applicabile solo nell'anno 2018, che all'art. 4 comma 6, prevede forme per il reclutamento speciale, transitorie finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato una anzianità lavorativa a tempo determinato nel settore pubblico stabilendo testualmente che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse".

Visto il comma 4, dell'art. 27 della L.R. 3/2016 ai sensi del quale "Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, (soggetti impegnati in ASU aventi qualifiche relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo;

Visto il successivo comma 5 dell'art. 27 della L.R. 3/2016 che modifica il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 ed in forza del quale "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato.";

Preso atto che ai sensi del richiamato art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013 le predette stabilizzazioni debbono, però, avvenire nel rispetto del fabbisogno di ogni singolo Ente e nell'ambito dei vincoli finanziari imposti dalla legge, ed in particolare dallo stesso art. 4, comma 6 del medesimo testo normativo, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, mediante assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente;

Richiamato l'art. 20 del d.lgs. 75/2017 in base al quale:

"1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:



- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:
- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso."

Ritenuto che per potere essere stabilizzati direttamente (comma 1) occorre avere superato procedure concorsuali pubbliche, formula che comprende tutte le selezioni ordinarie, senza distinzione tra concorsi per titoli e/o esami, nonché quelle "previste da una normativa di legge" (inciso non riportato nella legge ma inserito nella Circolare n. 3/217), formula che si ritiene riferita all'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, che è la regola per le assunzioni del personale delle categorie A e B, con ciò annoverando tutte le modalità di reclutamento nella pubblica amministrazione previste dall'art. 35, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs 165/2001 e tanto, anche per la considerazione che l'ipotesi derogatoria "salvo i casi previsti dalla legge" prevista dall'art. 97 della Costituzione, che potrebbe far avallare diverse interpretazioni, non può che essere introdotta dal legislatore e non certamente con una circolare esplicativa ;

Ritenuto di dover disporre l'avvio delle procedure speciali transitorie di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e di cui all' art. 3 della l.r. 27/2016 per superare il precariato con i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time e i lavoratori impegnati in attività socialmente utili in servizio presso il Comune di Montallegro nel triennio 2018/2020;

Vista la nota p.n. 46843 del 28/12/2017 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, ad oggetto "*Proroga personale ASU – CONTRATTISTI – ASU ex Fondo sociale occupazione formazione*", con cui si comunica la proroga di prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti:

- ASU, art. 4, co. 1, della L.R. 27/2016, fino al 31/12/2019;
- CONTRATTISTI, art. 3, co. 9, della L.R. 27/2016, fino al 31/12/2018;
- ASU ex Fondo sociale occupazione formazione fino al 31/12/2019;

Ritenuto sussistente il rilevante interesse pubblico alla garanzia dei servizi essenziali dell'ente mediante l'utilizzo del personale in servizio e la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e lavorativa senza soluzione di continuità;

Dato atto che l'attuale utilizzo del personale "contrattista" a tempo determinato risulta prorogato fino al 31.12.2017, giusta deliberazione della Giunta Comunale n° 111 del 31/12/2017 (art. 3, L.R. 27/2016) e che con deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 02/01/2017 l'utilizzo dell'unico



soggetto ASU presso questo ente risulta prorogato, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27/2016, fino al prossimo 31/12/2017;

Vista la delibera di G.M. n. 96 in data 19/11/2014, con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'Ente, quale strumento organizzativo che disciplina la consistenza complessiva del personale, suddiviso in posti occupati e posti vacanti, classificati per profilo e per categoria;

Dato atto che, con riferimento alla dotazione organica, si provvederà al parziale riallineamento dei dati relativi ai posti da riservare alla stabilizzazione del personale precario attualmente utilizzato dal Comune garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;

Atteso che rientra nei programmi prioritari dell'Amministrazione Comunale la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale in servizio con contratto a tempo determinato e del personale impiegato in attività socialmente utili, il cui apporto risulta determinante per il buon andamento della macchina amministrativa ed al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale che opera all'interno dell'Ente da oltre un ventennio;

Dato atto che il provvedimento di approvazione della presente proposta di deliberazione costituisce atto ricognitivo interno e manifestazione d'indirizzo finalizzato alla definizione della programmazione assunzionale triennale e, in quanto tale, assume valore immediatamente precettivo ed efficacia immediata e che, proprio per questo motivo, verrà inviato, quale informazione dovuta, alle OO.SS. territoriali di Comparto ed ai RSU presenti nell'Ente;

Visto l'art. 3, comma 8, della L.R. 27/2016, ai sensi del quale *"la mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2018, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2019 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma"*;

Visto il D.R.S. n. 432/Serv. 4 del 27/12/2017 con cui sono stati effettuati i trasferimenti regionali agli enti locali per il finanziamento delle funzioni;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione, resi dai Responsabili dei Settori I e II, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

P.Q.S.

#### PROPONE

1. Di approvare la narrativa precedente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Disporre l'avvio delle procedure speciali transitorie di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e di cui all'art. 3 della l.r. 27/2016 al fine della stabilizzazione dei rapporti a tempo indeterminato dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e *part time* e dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili in servizio presso il Comune di Montallegro nel triennio 2018/2020.
3. Di approvare l'elenco del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs. 75/2017, destinatari del comma 2 di detto articolo (allegato "C") e del personale impegnato in attività socialmente utili aventi i



requisiti di cui all'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013 (allegato "D"), attestandone l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1 della l.r. 5/2014 e s.m.i. ;

4. Di approvare l'allegata tabella relativa alla capacità assunzionale dell'Ente per il periodo 2018/2020 analiticamente determinata con riferimento ai risparmi da cessazioni e ai vincoli normativi vigenti con l'aggiunta delle risorse assunzionali previste dall'art. 3, comma 2 della l.r. 27/2016 e dal comma 3 dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017 con distinzione della quota di capacità assunzionale destinata al reclutamento ordinario dall'esterno e della quota destinata al reclutamento speciale;
5. Di stabilire, al fine dell'invarianza dei saldi finanziari, che ai sensi del comma 6° dell'art. 3 della L.R. 27/2016 le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, verranno effettuate con le procedure di legge (selezione interamente riservata per titoli ed esami ad eccezione del personale inquadrato nelle categorie A e B) nei limiti del contributo riconosciuto dalla Regione in misura pari a quanto previsto dal comma 10 del citato art. 3 (ossia, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015 ) e per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili nei limiti del contributo di cui all'articolo 11, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 pari all'importo dell'assegno di utilizzazione in ASU.
6. Di dare atto che in via ulteriore, mediante l'utilizzo dei contributi regionali per la stabilizzazione degli ASU che, ai sensi del comma 2 e seguenti dell'art. 3 della L.R. 27/2016 costituiscono risorse integrative che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica" il Comune resterà esonerato dal calcolare detto cofinanziamento dal complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, migliorando, così, i propri indicatori ed i saldi relativi anche a questo specifico profilo.
7. Di prorogare, per l'effetto, per l'anno 2018, sussistendo il fabbisogno organizzativo e per assicurare la funzionalità dei servizi, ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.lgs. 75/2017 in relazione all'effettiva capacità assunzionale dell'Ente secondo il relativo regime e tenuto anche conto dei vincoli di spesa e delle situazioni di bilancio, il rapporto di lavoro del personale di cui all'allegato "C" in servizio presso questo Ente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017.
8. Dare atto che il quadro normativo regionale garantisce la copertura finanziaria integrale dell'onere relativo alla proroga dei contratti in essere, nei limiti della spesa sostenuta nel 2015 per effetto del combinato disposto di cui all'art. 3, comma 11, della L.R. 27/2016 e della lettera a) del comma 10 del predetto articolo, acquisendo la stessa spesa carattere di neutralità per il bilancio dell'ente;
9. Dare atto che l'attivazione delle procedure è subordinata all'adozione del Programma triennale del fabbisogno, all'attestazione di copertura finanziaria consolidata da parte dell'Ente Regione con riferimento alla normativa in narrativa richiamata e all'osservanza di tutti i seguenti obblighi previsti dalla normativa vigente :
  - rideterminazione della dotazione organica (art. 6, c. 6, D. Lgs. n. 165/2001);
  - ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza (art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001);
  - conseguimento del saldo negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nell'esercizio precedente (art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015 e Circolare RGS 5/2016, art. 1,



comma 475 della legge n. 232/2016. Nel caso di mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali, a partire dall'anno 2018, il divieto di assumere è riferito al solo personale a tempo indeterminato - art. 1, c. 475 e 476, legge n. 232/2016);

- all' invio entro il 31 marzo – e comunque entro il 30 aprile - della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015 e art. 1, c. 470, legge n. 232/2016, Circolari RGS 5/2016 e 17/2017. Dall' anno 2018 il divieto di assumere è riferito al solo personale a tempo indeterminato);
- adozione del piano triennale di azioni positive tendente ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne - Art. 48, D.Lgs. n. 198/2006;
- adozione entro il 31 gennaio di un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance” (art. 10, c. 5, D.Lgs. n. 150/2009; art. 169, c. 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000 che specifica che per gli Enti locali il piano della performance è unificato nel PEG.”);
- rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, c. 557 e ss., legge n. 296/2006; - art. 3, c. 5-bis, D.L. n. 90/2014; Circolare 9/2006 RGS su modalità computo spesa personale; Corte Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 25/2014);
- rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, rendiconto, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui all' art. 13, legge n. 196/2009 (art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016. Il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti);
- di effettuate le comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016 (art. 1, comma 508, L. n. 232/2016 e DPCM n. 21/2017. Il divieto permane fino all'adempimento da parte dell' ente);
- di attivare la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014), ed effettuare la certificazione di un credito nei confronti delle PA (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008. Il divieto è limitato alla durata dell'inadempimento);
- di effettuare, in quanto Ente beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016. le comunicazioni dovute.

Di comunicare il presente provvedimento alle OO.SS.

Addì, 30 dicembre 2017

IL SINDACO PROPONENTE  
Geom. Caterina Scalia \*

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993.



^^^

Sul presente provvedimento hanno formulato i seguenti pareri:

**REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.  
Addì, 30/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV  
Dott. Salvatore Chiara \*

**REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il predetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.lgs 267/000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012.  
Addì, 30.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Domenico Indelicato \*

.....  
**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

Dato atto che sulla proposta presa in esame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sono stati acquisiti i **pareri favorevoli** in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile e copertura finanziaria;

Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;

Visto il vigente O.R.EE.LL. e lo Statuto comunale.

**Con voti unanimi e palesi**, espressi per alzata e seduta,

**DELIBERA**

di approvare la parte narrativa e motivazionale ed il dispositivo della proposta testè esaminata, che qui s'intendono integralmente riportati senza aggiunte né modifiche.  
.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

**LA GIUNTA COMUNALE**

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.  
.....

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993.



Allegato "A"

Capacità assunzionali

Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti		
Condizioni	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente
	2017	2018
La spesa di personale non può superare il valore della relativa spesa dell'anno 2008 ( Art. 1, comma 562, della legge 296/2006)	Una assunzione per ogni cessazione intervenuta nell'anno precedente con possibilità di utilizzare tutte le cessazioni non ancora sostituite dal 2007 in poi ( Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 52/CONTR/2010)	Una assunzione per ogni cessazione intervenuta nell'anno precedente con possibilità di utilizzare tutte le cessazioni non ancora sostituite dal 2007 in poi ( Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 52/CONTR/2010)
N.B. Capacità assunzionali 2019: Una assunzione per ogni cessazione intervenuta nell'anno precedente con possibilità di utilizzare tutte le cessazioni non ancora sostituite dal 2007 in poi ( Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 52/CONTR/2010)		

Comuni con popolazione compresa tra 1000 e 3000 abitanti		
Condizioni	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente
	2017	2018
1. Comuni che non rispettano parametro dipendenti/popolazione di cui al d.m. 24/7/2014 e al d.m. 10 aprile 2017 (10)	25%	25%
2. Comuni che rispettano parametro dipendenti/popolazione di cui al d.m. 24/7/2014 e al d.m. 10 aprile 2017 (10)	75%	75%
3. Comuni con rapporto tra spese di personale/entrate correnti inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti dell'ultimo triennio (11)	100%	100%
1. Comuni che rispettano: <input type="checkbox"/> il parametro dipendenti/popolazione di cui al d.m. 10 aprile 2017 <input type="checkbox"/> i presupposti di cui all'art. 1, comma 479, lettera d), della legge 232/2016 (pareggio di bilancio, spazio inutilizzato >1% delle entrate)		90%
N.B. Capacità assunzionali 2019: in assenza di modifiche si deve tornare alle previsioni del DL n. 90/2014, per cui sono fissate nel 100% dei risparmi della spesa del personale cessato nel 2018.		

Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti		
Condizioni	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente
	2017	2018
1. Comuni che non rispettano parametro dipendenti/popolazione di cui al d.m. 24/7/2014 e al d.m. 10 aprile 2017 (10)	25%	25%
2. Comuni che rispettano parametro dipendenti/popolazione di cui al d.m. 24/7/2014 e al d.m. 10 aprile 2017 (10)	75%	75%
1. Comuni che rispettano: <input type="checkbox"/> il parametro dipendenti/popolazione di cui al d.m. 10 aprile 2017 <input type="checkbox"/> i presupposti di cui all'art. 1, comma 479, lettera d), della legge 232/2016 (pareggio di bilancio, spazio inutilizzato >1% delle entrate)		90%
N.B. Capacità assunzionali 2019: in assenza di modifiche si deve tornare alle previsioni del DL n. 90/2014, per cui sono fissate nel 100% dei risparmi della spesa del personale cessato nel 2018.		

Unioni di Comuni e comunità montane		
Condizioni	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente
	2017	2018
Le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006, e Corte conti, sez. Autonomie n. 13/2015	100%	100%
N.B. Capacità assunzionali 2019 fissate nel 100% dei risparmi della spesa del personale cessato nel 2018. I Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'Unione dei comuni di cui fanno parte (art. 32, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000, mod. dall' art. 22, c. 5-bis, D.L. n. 50/2017).		

Nuovi Comuni nati a seguito di processi di fusione successivi al 2011 (art. 1, c. 229, legge n. 208/2015)		
Condizioni	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente
	2017	2018
Fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 1, c.450, lett.a), legge n. 190/2014, come modificato art. 21, D.L. n. 50/2017)	100%	100%
N.B. Capacità assunzionali 2019 fissate nel 100% dei risparmi della spesa del personale cessato nel 2018.		

Assunzione a tempo indeterminato personale di polizia locale (tutti i Comuni)		
Condizioni	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente
	2017	2018
- rispetto degli obblighi generali di contenimento della spesa di personale; - rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio in termini di saldo non negativo tra entrate e spese finali	80% della spesa relativa al personale di polizia locale cessato nell'anno precedente per assunzioni di personale nella sola polizia locale	100% della spesa relativa al personale di polizia locale cessato nell'anno precedente per assunzioni di personale nella sola polizia locale

Nota : Ai sensi dell' art. 7, comma 2-bis, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 i Comuni possono assumere vigili urbani a tempo indeterminato nel biennio 2017/2018 utilizzando nel primo anno fino allo 80% dei resti delle cessazioni dei vigili dell'anno 2016 e nel secondo anno fino al 100% dei resti delle cessazioni dei vigili nell'anno 2017, ripristinando, in tal modo, le capacità assunzionali già previste dal DL n. 90/2014 per gli enti locali. La utilizzazione di queste capacità è subordinata al rispetto del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I risparmi derivanti dalle cessazioni dei vigili così utilizzati non concorrono alla determinazione delle capacità assunzionali ordinarie dell'ente secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 . Per cui, le amministrazioni che intendono utilizzare questi spazi assunzionali devono determinare due distinti plafond: uno per i vigili, alimentato dalle cessazioni di personale di tale profilo, ed uno per tutto il resto del personale, alimentato dalle cessazioni dei restanti dipendenti.

Assunzioni a tempo indeterminato nei servizi educativi delle scuole dell'infanzia e degli asili nido degli enti locali (facoltà consentita per gli anni 2016, 2017 e 2018)		
Condizioni	Riferimenti normativi	
Adozione del Piano triennale straordinario di assunzioni di personale insegnante ed educativo (i commi 228-ter e 228-quater della legge di stabilità 2016 n. 208/2015 prevedono tre diverse modalità di attuazione del piano straordinario di assunzioni di personale scolastico ed educativo (12). Le assunzioni avvengono nei limiti delle disponibilità dei posti di dotazione organica dei relativi profili professionali e devono rispettare: 1. gli equilibri di bilancio, e quindi gli obiettivi di saldo non negativo in termini di competenza tra entrate e spese finali; 2. le norme generali di contenimento della spesa di personale; 3. la disponibilità dei posti previsti nella dotazione organica; 4. il limite della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno scolastico 2015/2016. Detto limite assume una valenza autonoma e specifica rispetto a quello di carattere generale contenuto nel comma 228 della legge di stabilità 2016 (25% del personale cessato nell'anno precedente).	Art. 1, commi da 228-bis a 228-quinquies, legge di stabilità 2016 n. 208/2015, introdotti dal D.L. n. 113/2016.	

Assunzioni per consentire l'attivazione del numero unico europeo 112 (solo Regioni)	
Condizioni	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente
	2017/2019
Rispetto del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243	100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019
Nota : La utilizzazione di questa disposizione è subordinata al rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio e possono essere realizzate entro il tetto di una unità ogni 30.000 residenti. L'attivazione delle relative procedure concorsuali è subordinata alla verifica dell'assenza nello stesso ente di personale in esubero o in mobilità avente "caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste".	

E' opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014 a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

Per l'anno 2017 la capacità assunzionale per i comuni sopra i 10.000 abitanti e per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione superiore a quello stabilito dalle tabelle del Decreto Ministeriale 24 luglio 2014 è riassumibile nella seguente tabella:

Anno	Rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 25%	Rapporto tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 25%
2014	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	80% della spesa delle cessazioni anno precedente
2015	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2016	25% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2017	25% della spesa delle cessazioni anno precedente	

La capacità assunzionale per gli anni 2017/2018 per i comuni, al di sotto di 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore per l'anno 2017 alle tabelle del Decreto Ministeriale 24 luglio 2014 e per l'anno 2018 alle tabelle di cui al d.m. 10 aprile 2017, è riassumibile nella seguente tabella:

Anno	Rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 25%	Rapporto tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 25%
2014	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	80% della spesa delle cessazioni anno precedente
2015	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2016	75% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2017	75% della spesa delle cessazioni anno precedente	
2018	75% della spesa delle cessazioni anno precedente	

Ai fini del calcolo occorre richiamare :

- la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QM1G della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che stabilisce che il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni e che, relativamente alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità.

- la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso.

<b>ALLEGATO "B"</b>
<b>DESCRIZIONE CONDIZIONE DELL'ENTE (ESEMPIO: ENTE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 3.000 ABITANTI CON RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE E SPESE CORRENTI SUPERIORE AL 25%)</b>
<b>CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE</b>
<b>PROGRAMMAZIONE 2018/2020 SU CESSAZIONI DI PERSONALE 2017/2019</b>

NOMINATIVO	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE	13ma MENSILITA'	IMPORTO ANNUO
	2017	A1	€ 16.314,57	€ 1.359,54	€ 17.674,11
	2017	B1	€ 17.244,71	€ 1.437,06	€ 18.681,77
	2017	B3	€ 18.285,23	€ 1.523,76	€ 19.808,99
Iacono Vincenza Inglima Modica Alfonso	2017	C1	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 21.075,33
	2017	D1	€ 21.166,71	€ 1.763,89	€ 22.930,60
	2017	D3	€ 24.338,14	€ 2.028,18	€ 26.366,32
<b>TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI</b>					€ 45.861,20
<b>BUDGET 2018 ( _100_% delle cessazioni a.p. 2017)</b>				<b>100 %</b>	€ 45.861,20

NOMINATIVO	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE	13ma MENSILITA'	IMPORTO ANNUO
	2018	A1	€ 16.314,57	€ 1.359,54	€ 17.674,11
	2018	B1	€ 17.244,71	€ 1.437,06	€ 18.681,77
	2018	B3	€ 18.285,23	€ 1.523,76	€ 19.808,99
Di Rosa Cosimo	2018	C1	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 21.075,33
	2018	D1	€ 21.166,71	€ 1.763,89	€ 22.930,60
	2018	D3	€ 24.338,14	€ 2.028,18	€ 26.366,32
<b>TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI</b>					€ 21.075,33
<b>BUDGET 2019 ( _100_% delle cessazioni a.p. 2018) **</b>				<b>100 %</b>	€ 21.075,33

NOMINATIVO	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2019	A1	€ 16.314,57	€ 1.359,54	€ 17.674,11
	2019	B1	€ 17.244,71	€ 1.437,06	€ 18.681,77
	2019	B3	€ 18.285,23	€ 1.523,76	€ 19.808,99
	2019	C1	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 21.075,33
	2019	D1	€ 21.166,71	€ 1.763,89	€ 22.930,60
	2019	D3	€ 24.338,14	€ 2.028,18	€ 26.366,32
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					€ ZERO
BUDGET 2020 ( 100 % delle cessazioni a.p. 2019) **					%

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2018-2019-2020 : € 66.936,53 .

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2015-2016-2017 (SU CESSAZIONI 2014/2016)

NOMINATIVO	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2016	A1	€ 16.314,57	€ 1.359,54	€ 17.674,11
	2016	B1	€ 17.244,71	€ 1.437,06	€ 18.681,77
	2016	B3	€ 18.285,23	€ 1.523,76	€ 19.808,99
Iati Vincenza L.	2016	C1	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 21.075,33
	2016	D1	€ 21.166,71	€ 1.763,89	€ 22.930,60
	2016	D3	€ 24.338,14	€ 2.028,18	€ 26.366,32
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					€ 21.075,33
BUDGET 2017 non utilizzato ( 80 % delle cessazioni a.p. 2016)					80 % € 16.860,26

NOMINATIVO	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2015	A1	€ 16.314,57	€ 1.359,54	€ 17.674,11
	2015	B1	€ 17.244,71	€ 1.437,06	€ 18.681,77
	2015	B3	€ 18.285,23	€ 1.523,76	€ 19.808,99

	2015	C1	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 21.075,33
	2015	D1	€ 21.166,71	€ 1.763,89	€ 22.930,60
	2015	D3	€ 24.338,14	€ 2.028,18	€ 26.366,32
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					
BUDGET 2016 non utilizzato ( 60 % delle cessazioni a.p. 2015)* 60 %					

NOMINATIVO	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2014	A1	€ 16.314,57	€ 1.359,54	€ 17.674,11
	2014	B1	€ 17.244,71	€ 1.437,06	€ 18.681,77
	2014	B3	€ 18.285,23	€ 1.523,76	€ 19.808,99
	2014	C1	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 21.075,33
	2014	D1	€ 21.166,71	€ 1.763,89	€ 22.930,60
	2014	D3	€ 24.338,14	€ 2.028,18	€ 26.366,32
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					
BUDGET 2015 non utilizzato ( 60 % delle cessazioni a.p. 2014)* 60 %					

TOTALE QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2015-2016-2017 (SU CESSAZIONI 2014/2016)	€ 16.860,26
--	-------------

TOTALE BUDGET COMPLESSIVO TRIENNIO 2018/2020 (a)	€ 83.796,79
TOTALE BUDGET 2015 E 2016 (CESSAZIONI 2014 E 2015) CHE DEVE ESSERE INTERAMENTE DESTINATO ALLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 424, DELLA L. 190/2014 (b)	€
TOTALE BUDGET TRIENNIO 2018/2020 EFFETTIVAMENTE UTILIZZABILE (c)	€ 83.796,79

\* Il budget 2015 e 2016 (cessazioni 2014 e 2015) deve essere interamente destinato alle procedure di cui all'art. 1, comma 424 della l. 190/2014, ad eccezione delle regioni in cui sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione.

\*\* Capacità assunzionali 2019: in assenza di modifiche si deve tornare alle previsioni del D.L. n. 90/2014, per cui sono fissate nel 100% dei risparmi della spesa del personale cessato nel 2018.

UTILIZZO BUDGET DISPONIBILE NEL TRIENNIO 2018/2020.

a) Importo budget complessivamente utilizzabile nel triennio 2018/2020 : € 83.796,79\_\_

b) budget 2015 e 2016 (cessazioni 2014 e 2015) che deve essere interamente destinato alle procedure di cui all'art. 1, comma 424 della l. 190/2014 : € \_ZERO\_\_\_\_\_

c) Importo budget effettivamente utilizzabile nel triennio 2018/2020 (a - b) : € \_\_83.796,79\_\_

d) Importo budget destinato ad assunzioni dall'esterno (50 % delle risorse effettivamente utilizzabili (c) ai sensi dell'art. 35, comma 3 bis, del D. Lgs 165/2001) : € \_\_41.898,39\_\_

e) Importo budget destinato alle procedure speciali transitorie - selezioni interamente riservate (50 % delle risorse effettivamente utilizzabili (c) ai sensi dell'art. 35, comma 3 bis, del D. Lgs 165/2001) : € \_41.898,39\_\_\_\_\_

al quale si aggiungono le seguenti risorse :

e-1) valore medio del triennio 2015/2017 delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 ( art. 20, comma 3, del D. Lgs 75/2017) : € \_14.631,28\_\_\_\_\_

e-2) risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale (art. 3, comma 2, della L.R. 27/2016) : € \_259.563,98\_\_\_\_\_

di cui :

€ \_243.603,38\_ per rapporti a tempo determinato (art. 3, commi 6 e 10, lett. a) della L.R. 27/2016

€ \_6.960,60\_ per ASU (art. 11, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8)

f) Importo budget complessivo destinato alle procedure speciali transitorie (e+e-1+e-2) : € \_\_316.093,65\_\_\_\_\_

Allegato "A"

Capacità assunzionali

Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti		
Condizioni	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente
	2017	2018
La spesa di personale non può superare il valore della relativa spesa dell'anno 2008 ( Art. 1, comma 562, della legge 296/2006)	Una assunzione per ogni cessazione intervenuta nell'anno precedente con possibilità di utilizzare tutte le cessazioni non ancora sostituite dal 2007 in poi ( Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 52/CONTR/2010)	Una assunzione per ogni cessazione intervenuta nell'anno precedente con possibilità di utilizzare tutte le cessazioni non ancora sostituite dal 2007 in poi ( Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 52/CONTR/2010)
N.B. Capacità assunzionali 2019: Una assunzione per ogni cessazione intervenuta nell'anno precedente con possibilità di utilizzare tutte le cessazioni non ancora sostituite dal 2007 in poi ( Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 52/CONTR/2010)		

Comuni con popolazione compresa tra 1000 e 3000 abitanti		
Condizioni	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente
	2017	2018
1. Comuni che non rispettano parametro dipendenti/popolazione di cui al d.m. 24/7/2014 e al d.m. 10 aprile 2017 (10)	25%	25%
2. Comuni che rispettano parametro dipendenti/popolazione di cui al d.m. 24/7/2014 e al d.m. 10 aprile 2017 (10)	75%	75%
3. Comuni con rapporto tra spese di personale/entrate correnti inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti dell'ultimo triennio (11)	100%	100%
1. Comuni che rispettano: <input type="checkbox"/> il parametro dipendenti/popolazione di cui al d.m. 10 aprile 2017 <input type="checkbox"/> i presupposti di cui all'art. 1, comma 479, lettera d), della legge 232/2016 (pareggio di bilancio, spazio inutilizzato >1% delle entrate)		90%
N.B. Capacità assunzionali 2019: in assenza di modifiche si deve tornare alle previsioni del DL n. 90/2014, per cui sono fissate nel 100% dei risparmi della spesa del personale cessato nel 2018.		

Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti		
Condizioni	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente
	2017	2018
1. Comuni che non rispettano parametro dipendenti/popolazione di cui al d.m. 24/7/2014 e al d.m. 10 aprile 2017 (10)	25%	25%
2. Comuni che rispettano parametro dipendenti/popolazione di cui al d.m. 24/7/2014 e al d.m. 10 aprile 2017 (10)	75%	75%
1. Comuni che rispettano: <input type="checkbox"/> il parametro dipendenti/popolazione di cui al d.m. 10 aprile 2017 <input type="checkbox"/> i presupposti di cui all'art. 1, comma 479, lettera d), della legge 232/2016 (pareggio di bilancio, spazio inutilizzato >1% delle entrate)		90%
N.B. Capacità assunzionali 2019: in assenza di modifiche si deve tornare alle previsioni del DL n. 90/2014, per cui sono fissate nel 100% dei risparmi della spesa del personale cessato nel 2018.		

Unioni di Comuni e comunità montane		
Condizioni	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente
	2017	2018
Le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006, e Corte conti, sez. Autonomie n. 13/2015	100%	100%
N.B. Capacità assunzionali 2019 fissate nel 100% dei risparmi della spesa del personale cessato nel 2018. I Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'Unione dei comuni di cui fanno parte (art. 32, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000, mod. dall' art. 22, c. 5-bis, D.L. n. 50/2017).		

Nuovi Comuni nati a seguito di processi di fusione successivi al 2011 (art. 1, c. 229, legge n. 208/2015)		
Condizioni	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente
	2017	2018
Fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 1, c.450, lett.a), legge n. 190/2014, come modificato art. 21, D.L. n. 50/2017)	100%	100%
N.B. Capacità assunzionali 2019 fissate nel 100% dei risparmi della spesa del personale cessato nel 2018.		

Assunzione a tempo indeterminato personale di polizia locale (tutti i Comuni)		
Condizioni	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente
	2017	2018
- rispetto degli obblighi generali di contenimento della spesa di personale; - rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio in termini di saldo non negativo tra entrate e spese finali	80% della spesa relativa al personale di polizia locale cessato nell'anno precedente per assunzioni di personale nella sola polizia locale	100% della spesa relativa al personale di polizia locale cessato nell'anno precedente per assunzioni di personale nella sola polizia locale
<p>Nota : Ai sensi dell' art. 7, comma 2-bis, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 i Comuni possono assumere vigili urbani a tempo indeterminato nel biennio 2017/2018 utilizzando nel primo anno fino allo 80% dei resti delle cessazioni dei vigili dell'anno 2016 e nel secondo anno fino al 100% dei resti delle cessazioni dei vigili nell'anno 2017, ripristinando, in tal modo, le capacità assunzionali già previste dal DL n. 90/2014 per gli enti locali. La utilizzazione di queste capacità è subordinata al rispetto del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I risparmi derivanti dalle cessazioni dei vigili così utilizzati non concorrono alla determinazione delle capacità assunzionali ordinarie dell'ente secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 . Per cui, le amministrazioni che intendono utilizzare questi spazi assunzionali devono determinare due distinti plafond: uno per i vigili, alimentato dalle cessazioni di personale di tale profilo, ed uno per tutto il resto del personale, alimentato dalle cessazioni dei restanti dipendenti.</p>		

Assunzioni a tempo indeterminato nei servizi educativi delle scuole dell'infanzia e degli asili nido degli enti locali (facoltà consentita per gli anni 2016, 2017 e 2018)		
Condizioni	Riferimenti normativi	
<p>Adozione del Piano triennale straordinario di assunzioni di personale insegnante ed educativo (i commi 228-ter e 228-quater della legge di stabilità 2016 n. 208/2015 prevedono tre diverse modalità di attuazione del piano straordinario di assunzioni di personale scolastico ed educativo (12). Le assunzioni avvengono nei limiti delle disponibilità dei posti di dotazione organica dei relativi profili professionali e devono rispettare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. gli equilibri di bilancio, e quindi gli obiettivi di saldo non negativo in termini di competenza tra entrate e spese finali;</li> <li>2. le norme generali di contenimento della spesa di personale;</li> <li>3. la disponibilità dei posti previsti nella dotazione organica;</li> <li>4. il limite della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno scolastico 2015/2016. Detto limite assume una valenza autonoma e specifica rispetto a quello di carattere generale contenuto nel comma 228 della legge di stabilità 2016 (25% del personale cessato nell'anno precedente).</li> </ol>	<p>Art. 1, commi da 228-bis a 228-quinquies, legge di stabilità 2016 n. 208/2015, introdotti dal D.L. n. 113/2016.</p>	

Assunzioni per consentire l'attivazione del numero unico europeo 112 (solo Regioni)		
Condizioni	Percentuale di turn over rispetto alle cessazioni anno precedente	
	2017/2019	
Rispetto del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243	100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019	
<p>Nota : La utilizzazione di questa disposizione è subordinata al rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio e possono essere realizzate entro il tetto di una unità ogni 30.000 residenti. L'attivazione delle relative procedure concorsuali è subordinata alla verifica dell'assenza nello stesso ente di personale in esubero o in mobilità avente "caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste".</p>		

E' opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014 a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

Per l'anno 2017 la capacità assunzionale per i comuni sopra i 10.000 abitanti e per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione superiore a quello stabilito dalle tabelle del Decreto Ministeriale 24 luglio 2014 è riassumibile nella seguente tabella:

Anno	Rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 25%	Rapporto tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 25%
2014	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	80% della spesa delle cessazioni anno precedente
2015	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2016	25% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2017	25% della spesa delle cessazioni anno precedente	

La capacità assunzionale per gli anni 2017/2018 per i comuni, al di sotto di 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore per l'anno 2017 alle tabelle del Decreto Ministeriale 24 luglio 2014 e per l'anno 2018 alle tabelle di cui al d.m. 10 aprile 2017, è riassumibile nella seguente tabella:

Anno	Rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 25%	Rapporto tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 25%
2014	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	80% della spesa delle cessazioni anno precedente
2015	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2016	75% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2017	75% della spesa delle cessazioni anno precedente	
2018	75% della spesa delle cessazioni anno precedente	

Ai fini del calcolo occorre richiamare :

- la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che stabilisce che il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni e che, relativamente alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità.

- la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso.

~~~~~

Sul presente provvedimento hanno formulato i seguenti pareri:

**REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Addi, 31/12/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Dott. Salvatore Chiara

**REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il predetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.lgs 267/000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012.

Addi, 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Domenico Indelicato

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

Dato atto che sulla proposta presa in esame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sono stati acquisiti i **pareri favorevoli** in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile e copertura finanziaria;

Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;

Visto il vigente O.R.EE.LL. e lo Statuto comunale.

**Con voti unanimi e palesi**, espressi per alzata e seduta,

**DELIBERA**

di approvare la parte narrativa e motivazionale ed il dispositivo della proposta testè esaminata, che qui s'intendono integralmente riportati senza aggiunte né modifiche.

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

**LA GIUNTA COMUNALE**

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



ALLEGATO "C" alla delibera di G.M. n. 95 del 30/12/2017


Elenco soggetti ex art. 12, comma 6 l.r. n.85/95 e s.m.i. ed ex art. 25 l.r. n.21/03 e s.m.i. , ex art. 12 l.r. 13/09 e s.m.i.

| N. | ENTE UTILIZZATORE |                       | DATI LAVORATORE |                   |                              | RIFERIMENTO NORMATIVO     |              |
|----|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|
|    | PR.               | DENOMINAZIONE ENTE    | COGNOME         | NOME              | DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | LL.RR.                    | LL.RR.       |
|    |                   |                       |                 |                   |                              | 85/95<br>e/o              | 21/03<br>e/o |
|    |                   |                       |                 |                   |                              | (segnare con "X" la parte |              |
| 1  | AG                | Comune di Montallegro | AQUILA          | ROSARIA           | 09/09/1962                   | 85/95                     |              |
| 2  | AG                | Comune di Montallegro | CARUSO          | CALOGERO          | 27/07/1968                   | 16/06                     |              |
| 3  | AG                | Comune di Montallegro | DI SALVO        | GIUSEPPA          | 12/09/1971                   | 16/06                     |              |
| 4  | AG                | Comune di Montallegro | FRENNA          | ANTONINO          | 06/01/1963                   | 16/06                     |              |
| 5  | AG                | Comune di Montallegro | IACONO          | TERESA            | 22/01/1960                   | 85/95                     |              |
| 6  | AG                | Comune di Montallegro | MARRELLA        | STEFANO           | 11/05/1964                   | 85/95                     |              |
| 7  | AG                | Comune di Montallegro | MARSALA         | FRANCESCO         | 27/09/1979                   | 16/06                     |              |
| 8  | AG                | Comune di Montallegro | PANARISI        | ANTONINA G.       | 30/04/1963                   | 16/06                     |              |
| 9  | AG                | Comune di Montallegro | PANARISI        | ANTONINA          | 26/05/1966                   | 16/06                     |              |
| 10 | AG                | Comune di Montallegro | PARISI          | GERLANDO          | 13/08/1967                   | 16/06                     |              |
| 11 | AG                | Comune di Montallegro | PIAZZA          | MARIA             | 02/07/1961                   | 85/95                     |              |
| 12 | AG                | Comune di Montallegro | PUMA            | NINO              | 31/07/1970                   | 16/06                     |              |
| 13 | AG                | Comune di Montallegro | RIZZUTO         | GIUSEPPA          | 25/10/1960                   | 85/95                     |              |
| 14 | AG                | Comune di Montallegro | SCALIA          | ANNA MARIA        | 17/02/1972                   | 16/06                     |              |
| 15 | AG                | Comune di Montallegro | SCHEMBRI        | DOMENICA          | 26/03/1969                   | 16/06                     |              |
| 16 | AG                | Comune di Montallegro | SCHEMBRI        | ANGELINA          | 04/08/1967                   | 16/06                     |              |
| 17 | AG                | Comune di Montallegro | SCHIFANO        | MICHELE FAUSTO    | 19/03/1969                   | 85/95                     |              |
| 18 | AG                | Comune di Montallegro | TODARO          | CATERINA          | 28/01/1971                   | 16/06                     |              |
| 19 | AG                | Comune di Montallegro | TODARO          | PATRIZIA          | 09/11/1969                   | 16/06                     |              |
| 20 | AG                | Comune di Montallegro | VELLA           | ANNA              | 09/03/1965                   | 16/06                     |              |
| 21 | AG                | Comune di Montallegro | ZAMBITO         | GIUSEPPE GREGORIO | 25/06/1971                   | 16/06                     |              |

Si attesta l'inserimento del su indicato personale a tempo determinato nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della l.r. n. 5/2014 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Domenico Indelicato

Il Responsabile del Servizio Personale  
Dott. Salvatore Chiara



\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993.

ALLEGATO "D" alla delibera di G.M. n. 95 del 30/12/2017

Elenco personale I.SU-ASU

| N. | ENTE UTILIZZATORE |                       | DATI LAVORATORE |         |                                 | RIFERIMENTO<br>NORMATIVO |                |
|----|-------------------|-----------------------|-----------------|---------|---------------------------------|--------------------------|----------------|
|    | PR.               | DENOMINAZIONE ENTE    | COGNOME         | NOME    | DATA DI NASCITA<br>(GG/MM/AAAA) |                          |                |
| 1  | AG                | Comune di Montallegro | CUSIMANO        | Letizia | 21/07/1975                      | 85/95                    | D.lgs 280/1997 |

Si attesta l'inserimento del su indicato personale a tempo determinato nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della l.r. n. 5/2014 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Domenico Indelicato \*

Il Responsabile del Servizio Personale  
Dott. Salvatore Chiara \*



\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE  
Geom. Caterina Scalia \*

L'ASSESSORE ANZIANO  
Schembri Volpe Francesco \*

IL V. SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Salvatore Chiara \*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i, in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale ( art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 ) .

Addi,

L'Addetto alla pubblicazione sull'albo on line

---

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 30/12/2017 :

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

Dalla residenza municipale, li 30/12/2017

IL V. SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Salvatore Chiara \*

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993.

